

End of Waste Inerti

Decreto 28 giugno 2024, n° 127

Nuovo regolamento per il recupero dei rifiuti inerti

ecopiana

■ Il ruolo dell'edilizia nell'economia circolare

- ❖ I rifiuti da costruzione e demolizione hanno un ruolo cruciale nella transizione all'economia circolare perché:
 - ✓ Sono il flusso più importante dei rifiuti speciali prodotti a livello nazionale (circa il 50%) ed europeo (circa il 35%)!
 - ✓ A livello europeo sono stabiliti importanti obiettivi in termini di recupero: il 70%!
- ❖ Il PNRR assegna oltre la metà delle risorse ad interventi che impattano sul settore delle costruzioni e di queste oltre il 60% concorre alla transizione ecologica.

- **L'End of waste come leva per la transizione all'economia circolare**
- ✓ **La cessazione della qualifica di rifiuto rappresenta uno strumento fondamentale per valorizzare i materiali**
 - **Sotto il profilo ambientale:** favorisce la sostituzione delle materie prime con materiali e sostanze derivate dai rifiuti, riducendo lo spreco delle risorse naturali.
 - **Sotto il profilo economico:** crea le condizioni di mercato per agevolare questa «sostituzione»;
- ✓ **Un rifiuto che cessa di essere tale è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti a livello nazionale ed europeo**

■ Il Decreto end of waste dei rifiuti inerti

- E' entrato **in vigore lo scorso 26 settembre**;
- Si compone di **9 articoli** e 3 allegati;
- Prevede un **periodo transitorio di 180 giorni** dall'entrata in vigore;
- Prevede una **fase di monitoraggio di 24 mesi** dall'entrata in vigore.

■ Ambito di applicazione

art.1

A quali rifiuti inerti si applica?

- ❖ Ai **rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione** (indicati al punto 1 della tabella 1 dell'Allegato 1);
- ❖ Ai **rifiuti inerti di origine minerale** (indicati al punto 2 della tabella 1 dell'Allegato 1 al presente regolamento);
- ❖ Ai **rifiuti abbandonati**: questa è una **novità introdotta con il nuovo regolamento!!**

➡ **N.B. Sono rimasti esclusi i rifiuti sotterrati provenienti da attività di bonifica**

1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)

170101 Cemento

170102 Mattoni

170103 Mattonelle e ceramiche

170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106

170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301

170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica

170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507

170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)

010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407

010409 Scarti di sabbia e argilla

010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407

010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407

101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico

101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso

101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310

120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto

191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti)

200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.

■ Le principali definizioni

art. 2

- ❖ **“Aggregato recuperato”**: aggregato (**riciclato o artificiale**) prodotto dai rifiuti inerti oggetto del regolamento che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento;
- ❖ **“Lotto di aggregato recuperato”**: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;
- ❖ **“Produttore di aggregato recuperato” o “produttore”**: il gestore dell’impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato;
- ❖ **“Dichiarazione di conformità”**: la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore attestante le caratteristiche dell’aggregato recuperato, di cui all’articolo 5;
- ❖ **“Autorità competente”**: l’autorità che rilascia l’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.lgs. n. 152 del 2006, ovvero l’autorità destinataria della comunicazione di cui all’articolo 216 del medesimo decreto legislativo.

■ Le condizioni tecniche e gli scopi specifici

artt. 3-4

❖ I rifiuti inerti cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se:

▪ Sono rispettati i criteri e le condizioni dell'Allegato 1

- Procedura di accettazione;
- Processo di lavorazione;
- Requisiti di qualità e valori limite
- Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE

▪ Sono utilizzati per gli scopi specifici previsti dall'Allegato 2

- Individuazione degli scopi;
- Definizione norme tecniche per l'utilizzo
- Parametri prestazionali per la produzione di Clinker

■ Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE

Norma	Titolo
UNI EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
UNI EN 12620	Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13139	Aggregati per malta
UNI EN 13043	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
UNI EN 13055	Aggregati leggeri
UNI EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie
UNI EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone) – Specifiche
UNI EN 13108	Miscela bituminose - Specifiche del materiale - Parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero

■ Individuazione degli scopi

L'aggregato recuperato è utilizzato per:

- a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali
- d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
- g) confezionamento di calcestruzzi;
- h) produzione di clinker per cemento;
- i) produzione di cemento.

■ Responsabilità del produttore

art. 5

→ Il produttore del rifiuto:

- ❖ è responsabile della corretta **attribuzione dei codici dei rifiuti** e delle **caratteristiche di pericolo dei rifiuti**, nonché della compilazione del **FIR**;

→ Il produttore di aggregato recuperato:

- ❖ è responsabile del **rispetto dei criteri** stabiliti dal regolamento, che deve attestare con **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (artt. 46 e 47 DPR 445/2000).
- ❖ **conserva per 1 anno**, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, **un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato**, in conformità alla norma UNI 10802.

La dichiarazione sostitutiva deve essere:

- ❖ **redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, secondo il modulo di cui all'Allegato 3.**
- ❖ **inviata all'autorità competente e all'ARPA territorialmente competente entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto e prima dalla sua uscita dall'impianto.**
- ❖ **conservata (una copia), presso l'impianto di produzione o presso la sede legale del produttore (anche in formato elettronico), per 5 anni.**

■ Sistemi di gestione

art. 6

- ❖ Il **produttore di aggregato recuperato** deve dotarsi di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri previsti dal regolamento, comprensivo del controllo di qualità e dell'automonitoraggio.
- ❖ Le **imprese registrate** ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e **le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001**, non devono conservare, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, *un campione di ciascun lotto di aggregato recuperato*

■ La fase di monitoraggio

art. 7

24 mesi

A horizontal timeline arrow pointing to the right. Above the arrow, a light blue curved bar spans the length of the arrow, with the text "24 mesi" centered above it. Below the arrow, two vertical lines connect the start and end points to text boxes.

Dal **26 settembre 2024**
(data di entrata in vigore
del nuovo DM)

il MASE valuta l'opportunità di **procedere a una revisione** dei criteri che sono alla base della nuova disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto (art. 3 del Decreto)

Aggiornamento:

Il produttore, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore, presenta all'autorità competente:

- ❖ un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del D.lgs. n. 152 del 2006 (**Procedura Semplificata**);
- ❖ o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del D.lgs. 152/2006 (**Procedura Ordinaria**).

NB. Per le procedure semplificate continuano a valere le norme del Decreto del 5 febbraio 1998 (sui limiti quantitativi, i valori limite per le emissioni e le norme tecniche).

■ Periodo transitorio:

art. 8

Fino all'aggiornamento:

- ❖ I produttori **operano con i titoli esistenti**; mentre, **in caso di rinnovo**, questi **operano secondo i titoli in rinnovo fino alla conclusione dell'autorizzazione**.
- ❖ Gli **aggregati prodotti fino all'intervenuta efficacia dell'aggiornamento** possono essere **gestiti secondo la comunicazione o nel rispetto dell'autorizzazione ancora efficace** al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo.

I nuovi criteri del regolamento si applicano dopo l'aggiornamento o il rinnovo delle autorizzazioni, o decorso il termine di efficacia della comunicazione aggiornata.

Nb. La disposizione prevista dall'art. 5 comma 4 (**conservazione del campione presso l'impianto o nella sede legale per 1 anno**) è applicabile sin dall'entrata in vigore del nuovo DM.

- ❖ **Con l'entrata in vigore del regolamento è abrogato il precedente Decreto del MASE, n. 152 del 27 settembre 2022.**

❑ **Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 11.9.2024, il Decreto End of Waste dei rifiuti inerti è entrato in vigore il 26 settembre 2024**

E i rifiuti che non sono ricompresi?

■ Valutazione EoW caso per caso

La nozione di end of waste nasce a livello comunitario con la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE). In particolare, l'art. 6 afferma che “un rifiuto cessa di essere tale quando è sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.”


■ Implementazione impiantistica Soil Washing

Gli impianti di soil washing sono realizzati per il trattamento di materiali terrosi contaminati, generalmente provenienti da aree dismesse o compromesse (bonifiche ambientali) con la finalità di recuperare la parte pregiata che, a tutela dell'ambiente, si individua come risorsa alternativa per ridurre l'esigenza di nuove cave e discariche.

Il trattamento di soil washing tramite il lavaggio intensivo del suolo da trattare, consente di veicolare le sostanze inquinanti presenti (idrocarburi e metalli pesanti in primis), trasferendole, attraverso le particelle più fini (limi, argille), dalla fase solida alla fase liquida e consentendo così il recupero della frazione inerte con granulometria maggiore (sabbie e ghiaie), quest'ultimi saranno trattati come **EoW** e dovranno rispettare tutti i requisiti richiesti dal D.M. 127/24

Nella fase liquida, i contaminanti tendono infatti a legarsi alla frazione inerte più fine (limi ed argille). Si produce così una torbida, contenete i solidi sospesi e gli inquinanti che viene inviata al trattamento di depurazione e chiarificazione. L'acqua chiarificata è reimpiegata, in ciclo chiuso, nel processo di lavaggio, mentre i fanghi ottenuti nel processo di chiarificazione, contenenti gli inquinanti, previa disidratazione, sono inviati allo smaltimento in discarica.

■ Implementazione impiantistica Soil Washing





| **ecopiana** |